

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Inammissibile in Cassazione il quesito multiplo.

E' inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell'ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate.

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 22.1.2014, n. 1217

...omissis...

Questo giudice di legittimità ha già avuto più volte modo di affermare che il quesito di diritto deve essere formulato, ai sensi dell'art. 366 bis cod. proc. civ., in termini tali da costituire una sintesi logico-giuridica unitaria della questione, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso tanto se sorretto da un quesito la cui formulazione sia del tutto inidonea a chiarire l'errore di diritto imputato alla sentenza impugnata in relazione alla concreta controversia (Cass. 25-3-2009, n. 7197), quanto che sia destinato a risolversi (Cass. 19-2-2009, n. 4044) nella generica richiesta (quale quelle di specie) rivolta al giudice di legittimità di stabilire se sia stata o meno violata - o disapplicata o erroneamente applicata, in astratto, - una norma di legge. Il quesito deve, di converso, investire la ratio decidendi della sentenza impugnata, proponendo una alternativa di segno opposto, funzionale ad una soluzione (e ad una affermazione di principio) che trascenda la fattispecie concreta sottoposta all'esame del giudice di legittimità: le stesse sezioni unite di questa corte hanno chiaramente specificato (Cass. ss. uu. 2-12-2008, n.

28536) che deve ritenersi inammissibile per violazione dell'art. 366 bis cod. proc. civ. il ricorso per cassazione nel quale l'illustrazione dei singoli motivi sia accompagnata dalla formulazione di un quesito di diritto che si risolve in una tautologia o in un interrogativo circolare, che già presupponga la risposta (ovvero la cui risposta non consenta di risolvere il caso sub iudice).

La corretta formulazione del quesito esige, in definitiva (Cass. 19892/09), che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli, in forma interrogativa e non (sia pur implicitamente) assertiva, il principio giuridico di cui si chiede l'affermazione; onde, va ribadito (Cass. 19892/2007) l'inammissibilità del motivo di ricorso il cui quesito si risolva (come nella specie) in una generica istanza di decisione sull'esistenza della violazione di legge denunciata nel motivo. Sul tema del c.d. "quesito multiplo", quale quello di specie, questa Corte ha più volte evidenziato come debba ritenersi inammissibile il quesito formulato in termini tali da richiedere una previa attività interpretativa della Corte, come accade nell'ipotesi in cui sia proposto un quesito multiplo, la cui formulazione imponga alla Corte di sostituirsi al ricorrente mediante una preventiva opera di semplificazione, per poi procedere alle singole risposte che potrebbero essere tra loro diversificate (Cass. 29 gennaio 2008, n. 1906; 29 febbraio 2008, n. 5471; 23 giugno 2008, n. 17064) . Ebbene, i quesiti formulati dalla difesa ricorrente appartengono, incontrovertibilmente, a tale species facti (in senso ulteriormente specificativo, Cass. 14 giugno 2011, n. 12950, stabilisce che va qualificato come quesito multiplo quello che sia formulato in modo tale da rendere necessaria una molteplicità di risposte da parte della Corte, e tale altresì che le relative risposte risultino tra loro differenziate), onde l'impossibilità, per il collegio, di applicare quella diversa (e condivisa) giurisprudenza (Cass. 31 agosto 2011, n. 17886) secondo la quale, specularmente, il motivo di ricorso deve ritenersi ammissibile volta che il ricorrente, pur avendo formulato distinti e plurimi quesiti di diritto corrispondenti alle diverse articolazioni di cui si compone la censura mossa alla sentenza di merito, abbia pur tuttavia denunciato la violazione di diverse norme di legge con riferimento ad un'unica, eventualmente fondamentale questione di diritto oggetto della richiesta decisione. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

La disciplina delle spese segue - giusta il principio della soccombenza - come da dispositivo.

p.q.m.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 1700, di cui Euro 200 per spese.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2013.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2014

La Nuova Procedura Civile